
PIANO DEL PARCO NATURALE REGIONALE DELL'ANTOLA

Adottato con Deliberazione dell'Ente Parco n. 5 del 21 marzo 2001
Approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 42 del 3 agosto 2001

Publicato sul II supplemento ordinario del Bollettino Ufficiale della Regione
Liguria n. 33 del 16 Agosto 2001

NORME DI PIANO
approvate dalla Regione con D.C.R. n. 42/2001

NORME DI PIANO

ART. 1 - GENERALITA'

1.1 Documenti di Piano ed allegati

Costituiscono documenti di Piano la Relazione illustrativa, le Norme di Piano, la cartografia con l'individuazione dei confini e delle fasce di protezione.

Non costituiscono documenti di Piano gli altri allegati, quali:

- gli Indirizzi per la gestione del patrimonio silvopastorale;
- gli Indirizzi per la gestione del patrimonio agricolo;
- le principali opportunità di finanziamento;
- l'elenco delle emergenze appartenenti al patrimonio culturale, storico-ambientale e paesistico e rurale;
- l'elenco dei sentieri del Parco;
- l'elenco delle strutture ricettive;
- l'elenco delle strutture museali;

1.2 Tutela del diritto di proprietà

L'Ente Parco, a garanzia e tutela del diritto di proprietà privata, non ha mai attivato, ne intende attivare in futuro, procedure d'esproprio della proprietà o di altri diritti reali su terreni e immobili posti all'interno dell'area protetta.

1.3 Rinvio ad altre norme e strumenti di pianificazione

Per quanto non contenuto nelle presenti norme si rinvia alle leggi statali e regionali, ai regolamenti comunitari, ai piani urbanistici comunali, ai piani territoriali provinciali e regionali.

ART. 2 - I TERRITORI FACENTI PARTE DEL PARCO

2.1 Confini

Sono compresi nel Parco Naturale Regionale dell'Antola parte dei territori dei seguenti Comuni: Busalla, Crocefieschi, Fascia, Gorreto, Propata, Ronco Scrivia, Rondanina, Savignone, Torriglia, Valbrevenna e Vobbia, come previsto dall'art. 14, punto 5, della L.R. n. 12/95, nonché del Comune di Montebruno, per effetto della ridefinizione dei confini del Parco compiuta con il Piano.

Le aree dei comuni sopra indicati facenti parte del Parco Naturale Regionale dell'Antola sono individuate nella relativa tavola di Piano in scala 1:25.000 e dovranno essere censite a cura dell'Ente Parco in apposite schede suddivise per Comune, aventi come base cartografica la CTR in scala 1:5000 e il mosaico delle tavole catastali in scala 1:5000 edite dalla Regione Liguria.

2.2 Fasce di protezione

Ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 12/95, l'area protetta dell'Antola, classificata "parco naturale regionale", è suddivisa nelle seguenti fasce di protezione:

ZONA B – riserva generale orientata

ZONA C - area di protezione

ZONA D- area di sviluppo

nonché in aree contigue funzionalmente connesse.

La perimetrazione delle suddette zone è riportata nella cartografia del Piano.

In ogni zona vigono diverse disposizioni come specificato nei successivi commi:

Zona B – Riserva generale orientata

Il Piano individua come Riserva generale orientata una sola area in corrispondenza delle Rocche del Reopasso, quale emergenza geomorfologica che caratterizza il paesaggio della Val Vobbia. Gli obiettivi da perseguire sono la conservazione delle formazioni di conglomerato, della flora e della fauna e la promozione della una fruizione consapevole,

con particolare riferimento alle vie di arrampicata che di tale area costituiscono una forma di accesso ormai consolidata nel tempo.

In ragione della natura della Riserva, sono ammesse le sole attività volte alla sua conoscenza ed a preservarne l'integrità, nonché le attività escursionistiche e alpinistiche esclusivamente lungo i tracciati esistenti, per i quali sono previsti interventi di messa in sicurezza e manutenzione periodica.

Zone C - Aree di protezione

Si riferiscono ad ambiti caratterizzati dalla presenza di valori naturalistici ed ambientali inscindibilmente connessi con particolari forme culturali, produzioni agricole e modelli insediativi. In tali aree obiettivi prioritari del Piano sono la conservazione, il ripristino e la riqualificazione delle attività, degli usi e delle strutture produttive caratterizzanti, unitamente ai segni fondamentali del paesaggio naturale ed agrario. Sono pertanto ammessi gli usi e le attività agricole, nonché quelle abitative, artigianali e turistico-ricettive, atte a favorire il miglioramento delle condizioni di vita delle comunità locali, della qualità ambientale e del paesaggio.

Sono in particolare ammessi:

- a) gli interventi di restauro e risanamento conservativo sugli edifici - di cui alla lett.c), comma 1, art. 31 della L. 457/78 - ivi compresi quelli di ricostruzione di preesistenze rigorosamente documentate con riconoscibile caratterizzazione tipologica locale e modesti interventi di ampliamento per adeguamento igienico-sanitario, secondo i parametri e le specificazioni recate dagli strumenti urbanistici comunali;
- b) il mutamento della destinazione d'uso degli immobili non più utilizzati per le attività agroforestali, ai fini di riutilizzi agrituristici, abitativi, artigianali per produzioni locali tipiche, ricettivi o di servizio alle attività del Parco, previo convenzionamento con il Comune e l'Ente Parco;
- c) la realizzazione di modesti interventi infrastrutturali quali: piccole canalizzazioni per smaltimento reflui, allacciamenti ad acquedotti pubblici, linee telefoniche ed elettriche a servizio delle attività ammesse dalle presenti norme, adeguamenti tecnologici di impianti ed infrastrutture esistenti ;

d) la realizzazione, ai soli fini dell'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali, di manufatti per il ricovero degli animali, il ricovero degli attrezzi, nel rispetto della normativa urbanistica vigente e purché si integrino, per localizzazione, tipologia e materiali, con l'ambiente circostante.

Le Zone C individuate interessano la maggior parte dei territori dell'area protetta e rispondono alla volontà di mantenere nel parco paesaggi rurali di elevato valore, nonché significativi per la sperimentazione di forme di gestione di tutela attiva.

Zone D - Aree di sviluppo

Fanno riferimento ad aree di particolare interesse per il Parco, con valori naturalistici elevati, e presenza di strutture destinate ad ospitare attività e servizi utili alla fruizione e alla valorizzazione del Parco e allo sviluppo economico di tutto il comprensorio, ivi comprese le attività ricettive, ricreative e sportive, con le attrezzature e infrastrutture ad esse afferenti. Le aree individuate, per la cui descrizione e programmazione degli interventi in esse previsti si rimanda al paragrafo 7.3 della Relazione illustrativa, sono:

- Area della vetta del Monte Reale (Area D1)
- Il T. Vobbia e il Castello della Pietra (Area D2)
- L'Ecomuseo della Valbrevenna (Area D3)
- Area della vetta del Monte Antola e rifugio (Area D4)
- Lago del Brugneto (Area D5)
- Osservatorio Astronomico - Case del Romano (Area D6)

2.3 Aree contigue

Le aree contigue, pur non ricadendo in area protetta, costituiscono porzioni del territorio ad essa funzionalmente connesse, nelle quali le attività di promozione e quelle relative alla fruizione trovano un naturale proseguimento e completamento per il raggiungimento delle finalità perseguite dall'Ente.

La delimitazione delle aree contigue è definita dalla cartografia allegata al Piano e può essere modificata in occasione delle conferenze biennali di aggiornamento.

Considerata la rilevante importanza strategica che queste aree possono ricoprire nel raggiungimento degli obiettivi del Parco e le attese espresse dalle popolazioni residenti relativamente all'attività venatoria nelle stesse, sia come attività ricreativa degli stessi residenti sia per le ricadute economiche ad essa connesse, si definiscono le seguenti norme:

1. nelle aree contigue l'attività venatoria si svolge nella forma di caccia controllata riservata ai cacciatori aventi diritto all'accesso nell'ambito territoriale di caccia Genova 3 ai sensi del punto 14 dell'art. 25 della L.R.29/1994 e succ. modifiche.
2. I piani ed i programmi di prelievo di cui al punto 15 delle citate disposizioni sono stabiliti dalla Provincia, d'intesa con l'Ente Parco e sentiti gli Enti locali interessati territorialmente, prevedendo disposizioni omogenee a quelle previste dal calendario venatorio provinciale. Ogni possibile difformità sarà concordata d'intesa con l'Ente Parco, gli enti locali interessati territorialmente e con l'ambito territoriale di caccia competente (ATC GE 3), sentite le associazioni venatorie.
3. Qualora non fosse possibile raggiungere l'intesa si applicheranno automaticamente le disposizione vigenti per la caccia programmata nel relativo ATC;
4. La gestione dei piani e dei programmi di cui sopra è affidata al Comitato di gestione dell'ambito territoriale di caccia GE 3 che li attuerà d'intesa con l'Ente Parco.
5. Qualora, per qualsiasi motivo, estraneo alle intese tra la Provincia di Genova, l'Ente Parco e il Comitato di gestione dell'ATC GE3, decadesse la validità delle norme contenute nel presente articolo, ciò comporterebbe l'automatica e contestuale decadenza dell'istituto delle Aree contigue del Parco dell'Antola, così come individuate dalla cartografia del presente Piano.

2.4 Norma speciale per l'area di sviluppo D₄

Ai sensi del punto 3 dell'art. 18 della Legge Regionale 12/1995, in considerazione del preminente interesse rappresentato dalla realizzazione di una struttura ricettiva avente le caratteristiche di "rifugio" in prossimità della vetta del Monte Antola, ed in subordine a soluzioni che privilegino il riuso o la ricostruzione di edifici preesistenti, si stabilisce la seguente normativa:

- all'interno dell'Area di sviluppo, così come perimetrata nella allegata planimetria e contrassegnata con la lettera D₄, l'Ente Parco Antola può prevedere di intesa con il Comune interessato per territorio, sentiti gli assessorati Regionali e Provinciali competenti in materia di ambiente ed urbanistica nonché i rappresentanti del mondo escursionistico FIE e CAI, la realizzazione di un rifugio escursionistico, preferibilmente mediante l'utilizzo degli edifici o dei ruderi esistenti nell'area ovvero, quando questo non fosse possibile, mediante la costruzione di un edificio apposito, secondo parametri urbanistici che verranno definiti in sede progettuale, in accordo con le specifiche esigenze funzionali e le particolari caratteristiche ambientali del sito. La proprietà immobiliare risultante dovrà essere pubblica, con il vincolo d'uso di cui sopra.

L'acquisizione delle porzioni di terreno necessarie verrà effettuata tramite acquisto secondo le vigenti procedure escludendo ogni forma di esproprio o acquisizione forzata.

ART. 3 - ATTIVITA' SILVOPASTORALI

L'Ente Parco in collaborazione con gli Enti preposti (Comunità Montane, Corpo Forestale dello Stato) promuove la conservazione, la qualificazione e la valorizzazione del patrimonio silvopastorale, riconoscendo sia l'elevata qualità ecologica di boschi e pascoli, sia i processi economici e sociali che ne hanno determinato storicamente la formazione e ne consentono la continuità nel tempo.

A tal fine ne promuove una corretta gestione mediante la redazione di appositi "Indirizzi", cui si demanda per le indicazioni operative.

Tale documento è aggiornato ogni due anni secondo le modalità indicate nelle presenti norme.

Sull'intero territorio del Parco si applicano le prescrizioni di polizia forestale, salvo quanto previsto in eventuali Piani di assestamento e di utilizzazione del patrimonio silvo-pastorale (Capo III della legge forestale regionale n. 4/1999) in applicazione delle indicazioni contenute negli indirizzi di cui al precedente comma, al fine di una più funzionale gestione delle attività silvo-pastorali.

Sull'intero territorio del Parco e nelle Aree Contigue si applicano le disposizioni di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 19 del 7/7/1998, atte a consentire l'esercizio del pascolo nelle praterie in trasformazione.

ART. 4 - ATTIVITA' AGRICOLE E ARTIGIANALI

Il Piano del Parco assume come valore centrale le attività agricole e artigianali presenti e pregresse come funzionali alla conservazione e valorizzazione delle risorse ambientali, pertanto ne tutela e ne promuove le produzioni esercitate sia nei modi e con tecniche tradizionali che innovative, purché volte alla salvaguardia delle risorse esistenti, alla tutela del paesaggio agricolo locale, al rispetto e alla conservazione delle testimonianze della cultura locale rintracciabili nell'assetto colturale, nelle opere costruite e nei comportamenti produttivi.

A tal fine ne promuove una corretta gestione mediante la redazione di appositi "Indirizzi", cui si demanda per le indicazioni operative.

Tale documento è aggiornato ogni due anni secondo le modalità indicate nelle presenti norme.

All'interno dell'area protetta è espressamente vietato l'uso di organismi animali e vegetali geneticamente modificati (OGM).

ART. 5 - TUTELA DELLA FAUNA E DELLA FLORA

Ai fini del ripristino, mantenimento e miglioramento degli equilibri faunistici, l'Ente Parco adotta apposito "Regolamento faunistico", previsto dall'art. 43 della l.r. n. 12/95, cui si demanda.

Il Regolamento faunistico, in un quadro di integrazione con la pianificazione faunistico-venatoria provinciale definita ai sensi della L.157/92 e della L.R. 29/94, così come concordato nel protocollo d'intesa siglato con l'Amministrazione Provinciale di Genova (Deliberazione della G.P. n. 586 del 25.10.2000), persegue i seguenti obiettivi:

- a) tutelare e promuovere la biodiversità e il suo mantenimento, grazie al ripristino di condizioni che favoriscano la presenza di specie autoctone, la sosta di specie migratorie e il ritorno di specie scomparse;
- b) favorire gli interventi di miglioramento ambientale finalizzati ad una corretta gestione faunistica, anche attraverso forme di collaborazione con le Associazioni ambientaliste, agricole e venatorie;
- c) coordinare le attività di monitoraggio e controllo della fauna selvatica di concerto con la Provincia di Genova e con l'Ambito Territoriale di Caccia – Genova 3;
- d) garantire gli interventi di riequilibrio faunistico, secondo quanto previsto dalle normative vigenti, prevedendo forme di accordo con la Provincia per quanto riguarda l'interscambio di dati, le modalità ed i tempi per lo svolgimento di abbattimenti selettivi, catture e reintroduzioni all'interno dell'area protetta.

Secondo quanto previsto dal citato Protocollo, l'Ente Parco, in collaborazione con la Provincia di Genova, si impegna ad integrare e a dare continuità agli interventi di gestione faunistica in atto nelle attuali zone di protezione e produzione della fauna selvatica ricadenti nell'area Parco.

Il Regolamento faunistico del Parco è aggiornato dall'Ente Parco ogni tre anni.

All'interno del Parco naturale regionale l'attività venatoria è vietata. Sono consentiti prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi secondo quanto previsto dalla L. 394/91 art. 22 comma 6, come modificato dall'art. 2 comma 33 della L. 426/98, dalla L.R. 29/94

art. 35 comma 6 e art. 36 comma 3, nonché gli interventi di riequilibrio faunistico di cui alla L.R. 12/95 art. 43.

L'Ente Parco predispone Piani di controllo della fauna selvatica attuati in collaborazione con la Provincia e l'A.T.C.. In mancanza del regolamento, si applicano le Direttive regionali approvate con Deliberazione della Giunta regionale ligure n. 1128 del 11/10/2000.

5.1 Fauna minore

Per tutti i siti di riproduzione, di attività trofica, di svernamento ed estivazione della fauna minore individuati all'interno del parco naturale regionale valgono le norme previste dalla vigente legge in materia.

L'Ente Parco promuove studi specifici per la conoscenza e la tutela delle specie appartenenti alla fauna minore con particolare riguardo a quelle endemiche dell'area.

5.2 Flora spontanea

Per quanto concerne le norme sulla tutela della flora spontanea si demanda a quanto previsto dalla legge regionale in materia.

L'Ente Parco promuove studi specifici per la conoscenza e la tutela delle specie appartenenti alla flora spontanea con particolare riguardo a quelle endemiche dell'area.

5.3 Raccolta funghi

La raccolta, la detenzione e il danneggiamento dei funghi epigei o ipogei sono regolati dalla L.R.30/85 cui si demanda. L'Ente Parco, in accordo con gli Enti locali e i proprietari e conduttori dei fondi interessati, può promuovere la costituzione di Consorzi ricadenti all'interno dell'area protetta o in area contigua per la raccolta di funghi e dei frutti del sottobosco a favore delle popolazioni locali.

5.4 Gestione ittiofauna

L'Ente Parco collabora con la Provincia coordinando ed integrando studi e ricerche sugli ecosistemi fluviali, nonché eventuali interventi di riqualificazione degli habitat fluviali all'interno dell'area protetta, anche al fine dell'istituzione di zone di protezione di cui alla L.R. 35/99 e dell'attuazione e aggiornamento della Carta Ittica, come previsto dal Protocollo d'intesa di cui alla Deliberazione della G.P. n. 586 del 25.10.2000.

ART. 6 - TUTELA DELLE EMERGENZE GEOLOGICHE E DELLE RISORSE IDROLOGICHE

Per le risorse idriche si deve prendere atto delle disposizioni del D.P.R. 236/88 “Attuazione della Direttiva CEE n.80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell’art.6 della legge 16 aprile 1987,n.183”.

Ai sensi degli artt. 4,5,6 del suddetto DPR in corrispondenza delle scaturigini e delle opere di presa delle sorgenti e dei pozzi occorre prevedere una fascia di tutela assoluta di almeno 10 m ed una di rispetto, avente raggio non inferiore a 200 m dal punto di captazione, mentre per quanto riguarda i bacini imbriferi e le aree di ricarica delle falde devono essere previste zone di protezione, da realizzarsi a cura del soggetto che utilizza il territorio.

L’Ente Parco, d’intesa con gli altri Enti competenti, promuove studi specifici volti a definire le acque sorgive, fluenti e sotterranee, presenti nel territorio del Parco, necessarie per la conservazione degli ecosistemi e per un razionale utilizzazione delle risorse idriche secondo quanto previsto dalla Legge n. 36 del 5 gennaio 1994 “Disposizioni in materia di risorse idriche”, facendo salvi i fabbisogni delle comunità locali.

Nell’ambito di un principio generale di salvaguardia ambientale, di cui all’art. 42 della L.R. n. 12/95, si stabiliscono di seguito le norme cautelative di tutela delle emergenze geologiche e delle risorse idrologiche:

- Divieto di asportazione di campioni di rocce e minerali, su tutto il territorio del Parco salvo specifica autorizzazione dell’Ente di gestione del Parco o nell’ambito di ricerche scientifiche autorizzate.
- Divieto di danneggiamento e occlusione di cavità sotterranee naturali e divieto di asportazione di concrezioni.

ART. 7 - TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO E CULTURALE

Sono considerati costitutivi del patrimonio storico-culturale del Parco e soggetti a tutela, tutti i beni d'interesse storico, archeologico, artistico, documentario, culturale e paesistico individuati dall'allegato "elenco delle emergenze appartenenti al patrimonio culturale, storico-ambientale e rurale", concernenti:

- a) gli insediamenti storici (centri e nuclei storici, complessi edilizi ed edilizia rurale ecc.);
- b) i percorsi storici;
- c) i beni, anche isolati, d'intrinseco interesse, quali:
 - edifici e complessi religiosi;
 - edifici religiosi minori;
 - fortificazioni quali fortezze, torri, castelli;
 - siti e parchi archeologici;
 - ponti in pietra;
- d) il patrimonio rurale del Parco, ossia i manufatti e le sistemazioni fondiarie che sono testimonianza della cultura materiale, in particolare di quella relativa all'esercizio delle attività agricole e silvo - pastorali tradizionali, quali fasce, mulattiere, recinzioni, pietre di confine, cascine, essiccatoi, fienili, mulini (comprensivi delle attrezzature, dei meccanismi di funzionamento, dei canali e dei bacini per l'adduzione dell'acqua), gli allevamenti di animali e le produzioni di vegetali con tecniche e specie tradizionali;
- e) tutte le altre emergenze culturali individuate dagli strumenti urbanistici dei comuni facenti parte del Parco;
- f) la stessa cultura materiale e i saperi locali.

ART. 8 - TUTELA DEI VALORI DEL PAESAGGIO

Il patrimonio paesaggistico del territorio del Parco costituisce uno dei valori principali dello stesso.

Esso va salvaguardato e valorizzato in coerenza con quanto descritto nel capitolo sui “valori connotanti” del Parco e con le altre indicazioni disciplinari contenute nel Piano, nelle presenti Norme, nei livelli puntuali definiti negli strumenti urbanistici comunali.

L'Ente Parco promuove interventi ed incentivi per il conseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) il mantenimento della varietà, della ricchezza e della riconoscibilità dei paesaggi agrari;
- b) la rimozione o la mitigazione di fattori di degrado visivo;
- c) la conservazione, valorizzazione dei punti panoramici di fruizione visiva del territorio del Parco;
- d) la valorizzazione del paesaggio forestale;
- e) la valorizzazione e segnalazione delle strade statali, provinciali e comunali più interessanti per la fruizione visiva del territorio del Parco definite “strade del parco”;
- f) la valorizzazione e segnalazione dei principali punti di accesso al territorio del Parco definiti “porte del parco”.
- g) la valorizzazione dei percorsi pedonali di interesse storico.

ART. 9 - INDICAZIONI DI TIPO URBANISTICO ED EDILIZIO

9.1 Rapporti con le norme regolamentari disposte dagli S.U.G. vigenti

All'interno del perimetro dell'area protetta, e fatte salve puntuali e specifiche diverse disposizioni contenute nelle presenti Norme, mantengono piena efficacia le previsioni disposte dai singoli strumenti urbanistici generali (S.U.G.) comunali vigenti all'atto dell'approvazione del presente Piano. Per economia amministrativa, il nulla osta previsto dall'art. 21 della l.r. 12/1995 deve intendersi implicitamente rilasciato – trascorso il periodo per la formazione del silenzio assenso dal ricevimento della relativa istanza - in tutti i casi in cui il presente Piano non detta una disciplina specifica, ma rinvia alle disposizioni contenute negli strumenti urbanistici generali.

Con apposito Regolamento, anche sulla base delle intese con i Comuni interessati, potranno essere definite le modalità semplificate di rilascio del nulla osta, prevedendo in particolare la possibilità di inoltrare delle relative istanze per il tramite degli Uffici Comunali e gli altri casi, quali l'impiego di linee guida o di manuali di progettazione, in cui l'Ente parco ritiene utile ed opportuno avvalersi del procedimento di silenzio assenso previsto dall'art. 21 citato.

Ai fini della primaria esigenza di garantire l'attuazione all'interno dell'area protetta delle politiche di sostegno alle attività compatibili con la funzione del Parco e con essa congruenti, le disposizioni che seguono sono da considerarsi prevalenti su quelle disposte a livello comunale dallo S.U.G. ove consentano maggiori possibilità di intervento.

9.2 Destinazioni d'uso ammesse

All'interno del perimetro dell'area protetta sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

- residenza nei limiti di quella prevista dagli strumenti urbanistici comunali;
- attività agricolo-produttive (magazzini per prodotti agricoli ed attrezzature produttive, stalle, concimaie, seccherecci, tettoie, cantine, pollai, conigliere, porcili, serre, fienili, malghe, depositi di macchinari agricoli, vasche impermeabili per la raccolta delle acque, ecc.);
- pubblici esercizi e piccoli esercizi commerciali;
- strutture e spazi pubblici, culturali, istituzionali e ricreativi;

- attrezzature ed impianti tecnologici nei limiti indicati dalle presenti norme;
- parcheggi secondo le linee di seguito indicate;
- strutture ricettive quali rifugi, locande, affittacamere, bed&breakfast, agriturismi, foresterie.

9.3 Sistemi di accessibilità

a) Interventi sulla viabilità carrabile di tipo pubblico

Sulla viabilità carrabile esistente sono ammessi interventi di manutenzione e di conservazione, inclusi limitati interventi di adeguamento della carreggiata e delle pendenze volti al raggiungimento di un idoneo livello funzionale rispetto all'utilizzo in essere.

Ove gli interventi comportino significative modifiche al tracciato o incrementi del calibro della carreggiata, essi sono ammessi previo inserimento in progetti d'insieme estesi ad aste significative di collegamento che ne verifichino gli effetti indotti sul paesaggio e sull'ambiente.

La formazione di nuovi parcheggi lungo la viabilità esistente maggiori di 2 posti auto è subordinata alla predisposizione di un'appropriata verifica di inserimento paesaggistico che ne mitighi l'impatto visuale e sistemazione di scavi e rilevati con tecniche appropriate di ingegneria naturalistica.

La formazione di nuovi tratti stradali, aventi carattere di collegamento è consentita esclusivamente ove prevista dagli S.U.G. vigenti, sulla base di progetto di iniziativa dell'Ente Pubblico competente o del privato richiedente.

b) Interventi sulla viabilità carrabile minore

La formazione di tratti stradali percorribili con mezzi leggeri è ammessa ove ne sia dimostrata l'esigenza al fine dell'esercizio del lavoro boschivo, agricolo o zootecnico, alla prevenzione degli incendi boschivi o al servizio di attività legate alla fruizione scientifica o naturalistica, come per altro indicato negli Indirizzi per la gestione del patrimonio agricolo e forestale.

In via generale dovranno essere privilegiate soluzioni volte all'adattamento di tracciati già esistenti in relazione all'obiettivo del minimo impatto e della massima aderenza alla morfologia preesistente del suolo.

Il progetto dovrà sempre prevedere l'accurata regimazione delle acque e la loro conduzione a deflusso entro scoli esistenti, l'adozione di tecniche di pavimentazione che garantiscano la massima permeabilità del suolo, attenuazione della visibilità panoramica dei manufatti.

c) Interventi sulla viabilità pedonale

Le percorrenze pedonali esistenti, potranno essere sempre oggetto di interventi di recupero e di restauro, con l'impiego di tipologie di pavimentazione e di materiali di rivestimento pienamente coerenti con la tradizione costruttiva locale.

In particolare tutti gli interventi di recupero della viabilità minore di antico impianto dovranno porre particolare cura al ripristino di corrette tecniche di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche verso il reticolo idrografico minore tenendo conto di tutte le componenti fisiche e naturali del deflusso idrico per garantirne la migliore efficienza e la durevolezza nel tempo.

9.4 Interventi sul patrimonio edilizio esistente

Con riferimento alla suddivisione del territorio del Parco in Area di Protezione (fascia C), Area di Sviluppo (fascia D) ed Area Contigua (AC) funzionalmente connesse, le disposizioni che seguono operano in relazione alla funzione rivestita da ciascuna costruzione esistente nei confronti delle politiche proprie del Parco.

A tal riguardo la destinazione funzionale abitativa stabile è riservata a quelle costruzioni già tipologicamente idonee a tale funzione e che sono collocate all'interno dei nuclei e degli insediamenti sparsi presenti nell'area protetta.

E' sempre consentito il recupero dei fabbricati esistenti con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, risanamento conservativo. E' altresì consentita la sostituzione edilizia dei fabbricati esistenti aventi destinazione di servizio alle attività

silvopastorali, o di supporto alla fruizione escursionistica allorché le strutture attuali presentino situazioni di dissesto statico incompatibili con il loro recupero o siano realizzate con materiali e tipologie non congrui con la tradizione locale.

Gli interventi ammessi sono soggetti alle specificazioni ed alle limitazioni che seguono:

- sugli edifici esistenti aventi prevalente destinazione abitativa è ammesso un tantum un intervento di incremento volumetrico strettamente condizionato al raggiungimento di un miglioramento delle caratteristiche architettoniche e funzionali secondo quanto previsto dagli strumenti urbanistici comunali.
- sugli edifici esistenti non aventi destinazione abitativa gli interventi di restauro e di ristrutturazione edilizia sono ammessi a condizione che gli stessi siano volti alla conferma od alla attribuzione di destinazioni d'uso ammesse nella zona e comprese tra quelle attribuibili al pubblico servizio, all'esercizio delle attività agricole, boschive, pascolive e agrituristiche ed a quelle di sostegno alle attività escursionistiche. Sugli stessi edifici è altresì ammesso un tantum un incremento volumetrico, secondo quanto previsto dagli strumenti urbanistici comunali, senza necessità di nuovi asservimenti volto al miglioramento dei caratteri funzionali degli edifici stessi.
- tutti gli interventi di recupero edilizio dovranno garantire la salvaguardia dei caratteri compositivi e di linguaggio costruttivo preesistenti in conformità a quanto disposto dalla disciplina paesistica degli SUG comunali.
- la integrale sostituzione edilizia di fabbricati deve essere motivata da effettivi e documentati motivi di ordine statico-strutturale.
- è ammessa la ricostruzione di manufatti distrutti dei quali restino almeno le tracce perimetrali fermo restando l'obbligo della produzione di materiale documentale che ne accerti la precedente consistenza e di riedificazione in analogia con i caratteri compositivi e di linguaggio propri della tradizione costruttiva rurale locale. In mancanza di tale documentazione è ammessa la ricostruzione sulla base di schemi costruttivi tipo, elaborati dal Parco secondo le tipologie costruttive più frequenti della zona.

9.5 Ricettività turistica leggera e pubblici esercizi

Per i nuclei e aggregati storici ricompresi all'interno dell'area protetta e dell'area contigua gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente possono altresì comprendere:

- la conversione a funzioni turistico-ricettive minori (locanda, B&B, affittacamere rifugio escursionistico, come rispettivamente disciplinate dalle Leggi regionali in materia) di edifici esistenti, anche attraverso interventi aventi i caratteri della ristrutturazione edilizia.
- le iniziative volte al miglioramento od alla nuova formazione di pubblici esercizi di ristorazione e di esercizi commerciali al minuto di generi misti. Per essi non costituiscono volumi urbanisticamente rilevanti, quelli corrispondenti a verande coperte, realizzate con foggia e materiali coerenti con i caratteri dell'edificio, realizzati ai fini di supporto dell'attività di ristorazione.
- Impianti per la fruizione del tempo libero

9.6 Itinerari escursionistici

L'Ente Parco promuove e incentiva interventi di recupero e manutenzione degli itinerari escursionistici censiti dal Parco ed inseriti in apposito elenco, comprendente i sentieri siti sia all'interno dell'area protetta che quelli esterni di accesso all'area e pertanto ad essa funzionalmente connessi, favorendo il miglioramento della fruizione, nonché il recupero degli elementi caratterizzanti la pavimentazione, i muretti di perimetro e le opere d'arte in genere.

Gli interventi di recupero verranno effettuati nel rispetto della tradizione locale e utilizzando preferenzialmente tecniche di ingegneria naturalistica.

Lungo tali tracciati è vietato in ogni caso:

- a) la formazione di recinzioni non realizzate con materiali tradizionali secondo modelli tipici della tradizione rurale locale, o comunque tali da occludere le visuali panoramiche;
- b) abbandonare rifiuti;
- c) manomettere, danneggiare o asportare la segnaletica di percorso e gli arredi;

- d) transitare con mezzi , fatta salvo l'uso di mezzi adibiti all'effettivo svolgimento di attività agricole e forestali, mezzi di servizio, di soccorso o specificatamente autorizzati dall'Ente Parco o dal Comune interessato.

E' ammessa la formazione di piccole piazzole attrezzate per la sosta ed il ristoro degli escursionisti, preferibilmente entro radure già esistenti sulla base di progetti di insieme che comprendano tratti significativi e funzionali della percorrenza.

Gli arredi e la cartellonistica da impiegare lungo i tracciati dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Ente Parco al fine di verificarne l'omogeneità con gli standards definiti per il sistema delle aree protette della Liguria, privilegiando materiali tradizionali in legno e pietra possibilmente reperiti in loco con esclusione della collocazione di elementi prefabbricati.

Come segnavia vengono adottati i simboli F.I.E. attualmente in uso, sono vietati segnature non conformi, se non preventivamente concordate con la F.I.E. e l'Ente Parco.

Ove le condizioni dei tracciati lo consentano, sono ammesse sistemazioni volte a facilitare l'esercizio del cicloturismo montano (MTB) ed il turismo equestre con obbligo, in ogni caso, di conservazione di pavimentazioni a carattere naturale.

L'uso di squad è consentito su tracciati preventivamente individuati, così come sono consentite manifestazioni sportive (gare podistiche, corse in montagna, maratone, gare di mountainbike, ecc.) con obbligo di asportare alla fine della manifestazione l'eventuale materiale segnaletico utilizzato.

9.7 Manufatti leggeri di servizio alla funzione escursionistica

Entro una fascia di limitata profondità da ambo i lati dei tracciati degli itinerari turistici è ammessa la realizzazione di piccole strutture di supporto alla funzione escursionistica attrezzate per la sosta temporanea, quali punti di ristorazione e simili.

Tali strutture dovranno essere collocate preferibilmente a monte del tracciato, in modo da non interferire con visuali panoramiche e la loro realizzazione dovrà comportare solo limitati sbancamenti e rinterri.

E' prescritta una tipologia di manufatti elementare come identificata nella disciplina paesistica degli strumenti urbanistici o regolamenti edilizi comunali con la possibilità di sistemazione di tettoie esterne per una superficie limitata.

I materiali di impiego dovranno essere esclusivamente la pietra locale ed il legno, con la copertura rivestita in lastre lapidee o scandole lignee o paglia, a seconda della tipologia tradizionale dei luoghi.

I predetti manufatti potranno essere realizzati senza necessità di asservimento di aree alle condizioni che seguono:

- la superficie coperta massima dovrà essere contenuta entro mq. 30
- l'altezza dell'estradosso del colmo più elevato non potrà eccedere i m. 3,50.
- stipula di una convenzione tra il soggetto attuatore e l'Ente Parco.

9.8 Fognature

E' in ogni caso consentita la realizzazione di rete fognaria interrata e di impianti di depurazione condotti in conformità alle vigenti disposizioni in materia.

E' del pari consentita la formazione di vasche impermeabili per la raccolta delle deiezioni animali e per il deposito del letame, all'interno di aziende agricole, alle condizioni disposte dalle vigenti norme in materia.

9.9 Energia elettrica, acqua potabile e altre reti di distribuzione

L'impianto di nuove linee elettriche aeree, ad alta e media tensione, all'interno del perimetro del parco naturale è vietato, salvo nei casi in cui sia dimostrata l'impraticabilità di soluzioni tecnologiche alternative, quali linee interrate. In tal caso le reti aeree all'interno del territorio di pertinenza del Parco dovranno seguire, ovunque possibile, i tracciati stradali o pedonali esistenti. Sono invece consentiti interventi volti al potenziamento e riattamento di reti già esistenti, privilegiando comunque tracciati alternativi e soluzioni tecniche di minor impatto visivo.

La collocazione di impianti fissi di radioemissioni di segnali per TV, radio, telefonia cellulare e simili, connessi agli usi reali della comunità locale è consentita ad esclusione di zone di elevato pregio ambientale che verranno appositamente individuate con uno studio specifico.

9.10 Manufatti per il deposito e la distribuzione dell'acqua potabile, irrigua e per usi antincendio

La realizzazione di questi manufatti è sempre ammessa all'interno delle aree perimetrate.

Gli eventuali volumi per il deposito della risorsa idrica dovranno preferibilmente essere disposti in totale o parziale interrimento con l'adozione di apposite tecniche di attenuazione dell'impatto visuale (barriere vegetali, parziali terrazzamenti, rivestimenti in pietra locale e simili).

9.11 Recinzioni

Le recinzioni dei fondi agricoli, non direttamente pertinenti ad un edificio abitativo debbono essere sempre realizzare con tecniche rustiche non occlusive della visuale, con l'impiego e la composizione di materiali locali in analogia con le tradizioni agricole del luogo e secondo quanto indicato nei manuali.

A scopo di prevenzione dei danni da fauna selvatica alle produzioni agricole è consentita la messa in opera di recinzioni con rete metallica e pali in legno e l'uso del pastore elettrico.

9.12 Volumi interrati

La realizzazione di volumi agibili interrati all'interno delle Zone C è ammessa esclusivamente ove l'intervento non comporti la modificazione della morfologia preesistente e il depauperamento della vegetazione di alto fusto eventualmente presente.

La superficie interrata dovrà avere esclusiva destinazione a supporto delle attività agricole o essere pertinenziale nei confronti di altre attività già presenti.

9.13 Recupero di manufatti incongrui

I manufatti definibili architettonicamente incongrui possono essere oggetto di interventi di recupero in conformità alle indicazioni della disciplina paesistica dei SUG.

9.14 Nuovi fabbricati

All'interno dell'area protetta, nelle fasce C e D, con esclusione della Riserva generale orientata (fascia B), è consentita la realizzazione di fabbricati di dimensioni contenute per usi produttivi, per la conservazione, valorizzazione e sviluppo del patrimonio agrosilvopastorale, per lo sviluppo di attività artigianali compatibili, la protezione e l'educazione ambientale, la ricerca, le funzioni accessorie alle attività escursionistiche nel rispetto dei parametri del piano urbanistico comunale di competenza, purché si integrino, per localizzazione, tipologia e materiali, con l'ambiente circostante.

La realizzazione di nuovi fabbricati di civile abitazione, se prevista dagli strumenti urbanistici vigenti al momento della approvazione del presente Piano, è consentita negli ambiti classificati Area di Sviluppo (fascia D), mentre negli ambiti classificati Aree di Protezione (fascia C) è consentita, sulla base di una apposita convenzione con l'Ente parco ovvero con il Comune ai sensi dell'art. 36 della l.r. 36/1997 in quanto applicabile, solo se risultano debitamente comprovate sia la necessità di residenza sul posto per l'esercizio di una attività agro-silvo-pastorale effettivamente esercitata sulla base di un piano economico aziendale, sia la funzione di presidio ambientale che il privato intende assolvere con tale attività.

ART. 10 - TUTELA AMBIENTALE

Nell'area protetta sono vietati secondo quanto disposto dall'art.42 della L.R. n. 12/95:

- a) l'apertura e l'esercizio di miniere, cave e discariche;
- b) l'uso di fuochi all'aperto, salvo quanto previsto dalle norme forestali;
- c) l'atterraggio, il decollo e il sorvolo a bassa quota di velivoli non autorizzati secondo quanto disposto dall'apposito regolamento approvato ai sensi della legge regionale n. 37/92, salvo quanto definito dalla legge sulla disciplina del volo;
- d) l'alterazione delle comunità biologiche naturali con l'introduzione di specie animali o vegetali non caratteristiche dei luoghi, salvo che ciò non rientri nell'esercizio di attività agricole o zootecniche.

ART. 11 - GESTIONE E PARTECIPAZIONE

11.1 Strumenti

Le presenti Norme di Piano ed i Regolamenti, eventualmente adottati ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 12/95, sono gli strumenti che regolano le attività nei territori di competenza individuati.

Il Programma pluriennale socio-economico definisce le risorse e gli strumenti operativi per lo sviluppo economico della collettività locale in coerenza con le indicazioni del presente Piano.

Nell'ambito delle disponibilità finanziarie dell'Ente, i contributi per attività e interventi all'interno dei comuni del Parco, concessi ai sensi del Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 1 del 19/1/1999 e successive modifiche ed integrazioni, tengono conto dei seguenti criteri di priorità:

- a) attività ed interventi ricompresi negli indirizzi del Piano e previsti dal Programma pluriennale socio-economico e dall'Archivio progetti;
- b) ubicazione dell'intervento in area Parco;
- c) ubicazione dell'intervento in Area Contigua;
- d) intervento esterno alle suddette aree ma ricompreso nel territorio dei Comuni del Parco e ad esso funzionale.
- e) interventi fuori comuni del Parco di particolare valenza con le attività e le finalità dell'Ente.

L'Ente Parco, per la definizione ed attuazione di opere o interventi di interesse locale, anche ai sensi dell'articolo 29 dello Statuto, partecipa ad accordi di programma e di pianificazione, conferenze di servizi, patti territoriali e ad ogni altra forma d'intesa volta a realizzare la cooperazione dei diversi soggetti interessati per l'attuazione delle finalità del Parco.

11.2 Conferenze di aggiornamento del Piano

Il Piano del Parco ha una validità di 10 anni e alla sua scadenza dovrà essere verificato e modificato oppure confermato.

Ai fini di rendere il Piano uno strumento dinamico e al passo con le esigenze della collettività locale e per un suo più puntuale e rapido aggiornamento, sono previste delle “Conferenze di aggiornamento” con scadenza biennale da promuovere in sede di Comunità del Parco.

Compito delle Conferenze è quello di verificare ed eventualmente proporre aggiornamenti dei confini, delle norme e di tutti gli altri documenti e strumenti operativi del Piano del Parco, dando inizio in tal modo al procedimento formale di variante del Piano ai sensi di legge.

11.3 Relazione annuale

In concomitanza con la Relazione previsionale e programmatica, da redigersi ogni anno entro il 30 di giugno, l’Ente predispone una Relazione dell’attività svolta nell’anno precedente, relazionando sui risultati raggiunti e sulle motivazioni di quelli eventualmente non colti.

11.4 Convenzioni e affidi

L’Ente per la realizzazione di attività gestionali, di ricerca o di iniziativa programmata può stipulare con soggetti pubblici o privati apposite convenzioni o contratti di affido che definiscono i reciproci obblighi, durata e finalità.

Le convenzioni e gli affidi possono riguardare la manutenzione e riqualificazione di aree, sentieri, edifici, nonché la gestione di strutture, servizi e attività legate alla fruizione, alla promozione e alla conoscenza dell’area protetta e dei suoi valori connotanti.
